

DELIBERAZIONE 4 novembre 2019, n. 1332

Individuazione della data di inizio e della durata delle vendite di fine stagione invernale per il 2020, ex art. 108, comma 2, L.R. 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 recante "Codice del Commercio";

Visto, in particolare, il comma 2 dell'articolo 108 (Vendite di fine stagione) della citata l.r. 62/2018, che stabilisce che la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua annualmente le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione;

Visto il provvedimento recante "Indirizzi unitari delle Regioni sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione", approvato in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome in data 24 marzo 2011, col quale, anche a tutela della concorrenza tra Regioni confinanti o comunque vicine, venivano stabilite date comuni a tutte le Regioni italiane per l'effettuazione delle vendite di fine stagione, individuando, per quanto riguarda le vendite di fine stagione invernale, la data di inizio nel primo giorno feriale antecedente l'Epifania;

Preso atto che la Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha annualmente confermato i contenuti del citato provvedimento interregionale, in accordo con i rappresentanti nazionali delle Associazioni di categoria;

Preso atto che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 7 luglio 2016, ha integrato il documento del 24 marzo 2011 e ha stabilito di confermare le date di inizio delle vendite di fine stagione e che, qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì, l'inizio delle vendite di fine stagione invernale venga anticipato al sabato;

Ritenuto opportuno confermare, per l'anno 2020, la data di inizio delle vendite di fine stagione invernale nel primo giorno feriale antecedente l'Epifania, stabilendone la durata in sessanta giorni;

Preso atto che, nell'anno 2020, il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincide con il 4 gennaio;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di individuare, per l'anno 2020, nella data del 4 gennaio 2020 (primo giorno feriale antecedente l'Epifania) l'inizio delle vendite di fine stagione invernale;

2. di stabilire la durata delle vendite di fine stagione invernale in sessanta giorni.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5-bis della l.r. 23 aprile 2007, n. 23 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

*Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta*

DELIBERAZIONE 4 novembre 2019, n. 1334

"Intesa per lo sviluppo della Toscana": Quadro degli interventi finalizzati all'attuazione della proposta 2 "Staffetta generazionale tra lavoratori". Modifica della DGR 772/2019 "Elementi essenziali degli interventi in materia di tirocini non curricolari".

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni sul FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR e FEAMP;

Visto il Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo ed in particolare l'art. 16 relativo all'iniziativa a favore dell'occupazione e per la lotta alla disoccupazione giovanile;

Vista la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913/2014 che approva il POR FSE 2014/20 della Regione Toscana per il sostegno agli "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

Vista la DGR n. 17/2015 che prende atto del POR del FSE 2014/20 della Regione Toscana approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9913/2014;

Vista la DGR n. 972 del 29/7/2019 che approva l'ultima versione del Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR FSE 2014/20 e in particolare l'Attività A.2.1.3.a) "Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato" che individua nei giovani inattivi e disoccupati fino a 29 anni di età i destinatari del contributo per l'attivazione dei tirocini non curricolari;

Vista la Decisione di Giunta regionale n. 3 del 17/12/2018 che approva il Sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014-2020;

Visti i Criteri di selezione delle operazioni finanziabili approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020 nella seduta del 25/08/2018;

Visto il Programma regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15.3.2017, ed in particolare il Progetto regionale 12 "Successo scolastico e formativo" nel quale sono evidenziati quale priorità strategica i Tirocini non curricolari, gli interventi mirati all'assunzione dei tirocinanti e l'Apprendistato;

Visto il "Documento di economia e finanza regionale 2019 (DEFR 2019) - Nota di aggiornamento" approvato dal Consiglio regionale con la Deliberazione 18 dicembre 2018, n. 109 e in particolare l'allegato 1a così come integrato dalla deliberazione del Consiglio del 10/04/2019 n. 22 - Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019. Integrazione della sezione programmatica della nota di aggiornamento al DEFR 2019 (deliberazione 18 dicembre 2018, n. 109) ai sensi dell'articolo 8, comma 5 bis, della l.r. 1/2015;

Vista la Decisione della Giunta regionale n. 4 del 07/04/2014 che definisce le direttive per la procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti;

Visto l'Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione europea il 29/10/2014, che individua il Programma nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (PON YEI) tra i programmi nazionali finanziati dal FSE;

Vista la Convenzione tra ANPAL e la Regione Toscana, relativa all'attuazione delle attività relative alla nuova fase del Programma Garanzia Giovani e i relativi adempimenti, il cui schema è stato approvato con DGR n. 221 del 6 marzo 2018 e sottoscritto in data 16/04/2018;

Vista la DGR n. 992 del 10/09/2018 che approva il Piano di attuazione della Garanzia per i giovani della Regione Toscana;

Vista la DGR n. 1247/2014 s.m.i. che approva il documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo del Piano esecutivo Regionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani della Toscana;

Visto il D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 recante la "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo

1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e in particolare il capo V "Apprendistato";

Vista la Deliberazione della Conferenza Stato - Regioni del 20 febbraio 2014 che ha adottato le Linee Guida per l'apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99;

Visto l'Accordo in Conferenza Stato - Regioni tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano siglato il 19 aprile 2012 per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 167 del 2011 e s.m.i.;

Vista la Delibera di Giunta regionale del 24 novembre 2015, n. 1131 e ss.mm.ii che approva gli "Indirizzi per la costituzione del catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica nell'apprendistato professionalizzante",

Vista la Delibera di Giunta regionale 14 giugno 2016 n. 558 recante "DGR 1131/2015 avente ad oggetto "Indirizzi per la costituzione del catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica nell'apprendistato professionalizzante". Modifiche.";

Visto il Decreto Dirigenziale n. 14941 del 20/12/2016 "D.D. 5403 del 04/07/2016 "Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la costituzione del catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica nell'apprendistato professionalizzante"- Esiti della valutazione e Approvazione del Catalogo";

Vista la L.R. n. 32/2002 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro";

Visto il Reg. n. 47/R/2003 e in particolare l'art. 86 quinquies che quantifica l'importo minimo del rimborso spese corrisposto al tirocinante in 500,00 euro mensili lordi, stabilendo che tale importo dovrà essere corrisposto per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio pari al 70% delle presenze su base mensile e che qualora la partecipazione sia inferiore al 70%, ma almeno del 50% delle presenze, il rimborso viene ridotto a 300,00 euro mensili;

Vista la DGR n. 898 del 8/7/2019 che approva l'Intesa per lo sviluppo della Toscana e in particolare l'Allegato B, proposta attuativa n. 2 "Staffetta generazionale tra lavoratori" nella quale è prevista l'attivazione di azioni legate ai pensionamenti anticipati, in particolare quelli resi possibili da "quota 100", per favorire l'ingresso nel

mondo del lavoro di giovani lavoratori in sostituzione di quelli in uscita, allo scopo di evitare alle imprese coinvolte da tali processi di rimanere prive delle competenze necessarie;

Dato atto che la sopracitata proposta attuativa n. 2 prevede che la Regione Toscana si impegni a finanziare integralmente il periodo di tirocinio per 6 mesi e ad incentivare economicamente il contratto di apprendistato ricorrendo ad una quota di premialità del FSE;

Ritenuto quindi di approvare l'Allegato 1 "Quadro degli interventi finalizzati all'attuazione della staffetta generazionale tra lavoratori di cui all'"Intesa per lo sviluppo della Toscana";

Vista la DGR n. 772 del 10/06/2019 che approva i criteri per la concessione dei contributi per i tirocini non curriculari a valere sull'Azione A.2.1.3.a);

Visto il DD 14608 del 27/8/2019 che approva l'Avviso pubblico per la concessione del contributo regionale a parziale/totale copertura del rimborso spese corrisposto al tirocinante a valere sull'Azione A.2.1.3.a) del POR FSE, in attuazione della citata DGR 772/2019;

Ritenuto necessario integrare i criteri approvati con la citata DGR n. n. 772 del 10/06/2019 per introdurre la nuova condizione di accesso al contributo per i tirocini "finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro" attivati per una durata massima di 6 mesi da imprese con processi di pensionamento anticipato in corso, che si impegnino ad assumere il tirocinante alla fine del tirocinio e il contributo per incentivare l'assunzione dei tirocinanti, previsti in Allegato 1;

Ritenuto quindi di approvare l'Allegato 2 "Elementi essenziali per la concessione del contributo regionale ai tirocini non curriculari a valere sul POR FSE" al fine di ricomprendere in un unico atto tutte le condizioni per l'accesso al contributo, la misura dello stesso in relazione alle diverse tipologie di tirocinio e il contributo per incentivare l'assunzione dei tirocinanti;

Ritenuto necessario, per quanto sopra specificato negli allegati 1 e 2, destinare allo scopo l'importo complessivo di Euro 2.200.000,00 con l'assunzione di prenotazioni d'impegno sui capitoli del POR FSE Attività A.2.1.3.a) "Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato" Annualità 2020 per gli importi, come di seguito specificato:

- Cap. 61933 - quota UE - Euro 500.000,00 stanziamento competenza Pura
- Cap. 61934 - quota Stato - Euro 343.300,00 stanziamento competenza Pura
- Cap. 62042 - quota Regione - Euro 156.700,00 stanziamento competenza Pura

- Cap. 62049 - quota UE - Euro 450.000,00 stanziamento competenza Pura
- Cap. 62050 - quota Stato - Euro 308.970,00 stanziamento competenza Pura
- Cap. 62177 - quota Regione - Euro 141.030,00 stanziamento competenza Pura
- Cap. 62052 - quota UE - Euro 150.000,00 stanziamento competenza Pura
- Cap. 62053 - quota Stato - Euro 102.990,00 stanziamento competenza Pura
- Cap. 62175 - quota Regione - Euro 47.010,00 stanziamento competenza Pura;

Dato atto che le risorse sopra citate per un importo complessivo pari a € 2.200.000,00 saranno oggetto di successiva variazione di Bilancio per lo storno ai nuovi capitoli con pertinente denominazione;

Dato atto altresì che con successivo atto di Giunta sarà disposta la variazione di PAD al fine di ricondurre l'intervento di cui all'allegato A, lettera B, alla pertinente Attività FSE;

Vista la Legge Regionale 27/12/2018, n. 75 (Bilancio di Previsione 2019-2021);

Vista la DGR n. 7 del 07/01/2019 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019-2021 ed il Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021.

Richiamato il D.lgs. 118/2011 Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile con il D.lgs. 118/2011;

Vista la Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 avente quale oggetto "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008";

Preso atto del parere positivo della Commissione regionale permanente tripartita nella seduta del 24 luglio 2019;

Visto il confronto con le parti sociali firmatarie dell'intesa per lo sviluppo, per l'attuazione delle azioni previste in materia di formazione e lavoro effettuato in data 10/9/2019 e 1/10/2019;

Visto il parere favorevole del CD espresso in data 31/10/2019;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, i seguenti allegati, parti integranti del presente atto:

- Allegato 1 “Quadro degli interventi finalizzati all’attuazione della staffetta generazionale tra lavoratori di cui all’“Intesa per lo sviluppo della Toscana””;
- Allegato 2 “Elementi essenziali per la concessione del contributo regionale ai tirocini non curriculari a valere sul POR FSE”;

2. di sostituire l’Allegato A della DGR 772/2019 con l’Allegato 1 al presente atto;

3. di dare mandato al Settore competente, in attuazione della presente delibera, di approvare un nuovo Avviso in sostituzione di quello approvato con DD n. 14608 del 27/8/2019 che disponga la data a partire dalla quale possono essere presentate le relative domande;

4. di procedere a destinare l’importo complessivo di Euro 2.200.000,00, per quanto specificato negli allegati A e B, con l’assunzione di prenotazioni d’impegno sui capitoli del POR FSE Misura A.2.1.3.a) “Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato” Annualità 2020 per gli importi, come di seguito specificato:

- Cap. 61933 - quota UE - Euro 500.000,00 stanziamento competenza Pura
- Cap. 61934 - quota Stato - Euro 343.300,00 stanziamento competenza Pura
- Cap. 62042 - quota Regione - Euro 156.700,00 stanziamento competenza Pura

- Cap. 62049 - quota UE - Euro 450.000,00 stanziamento competenza Pura

- Cap. 62050 - quota Stato - Euro 308.970,00 stanziamento competenza Pura

- Cap. 62177 - quota Regione - Euro 141.030,00 stanziamento competenza Pura

- Cap. 62052 - quota UE - Euro 150.000,00 stanziamento competenza Pura

- Cap. 62053 - quota Stato - Euro 102.990,00 stanziamento competenza Pura

- Cap. 62175 - quota Regione - Euro 47.010,00 stanziamento competenza Pura;

5. di dare atto che le risorse sopra citate per un importo complessivo pari a € 2.200.000,00 saranno oggetto di successiva variazione di Bilancio per lo storno ai nuovi capitoli con pertinente denominazione;

6. di dare atto che con successivo atto di Giunta sarà disposta la variazione di PAD al fine di ricondurre l’intervento di cui all’allegato A, lettera B, alla pertinente Attività FSE.

Il presente atto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della medesima legge.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI

Allegato "1"**“Quadro degli interventi finalizzati all’attuazione della staffetta generazionale tra lavoratori di cui all’“Intesa per lo sviluppo della Toscana””;****Finalità e quadro degli interventi**

Gli interventi descritti nel presente documento si inseriscono nell’ambito della proposta attuativa 2 “*Staffetta generazionale tra lavoratori*” di cui all’“*Intesa per lo sviluppo della Toscana*” approvata con DGR 898 del 8/7/2019 al fine di attivare azioni legate ai pensionamenti anticipati, in particolare quelli resi possibili da “quota 100”, per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani lavoratori, in sostituzione di quelli in uscita, allo scopo di evitare alle imprese coinvolte da tali processi di rimanere prive delle competenze necessarie per l’impossibilità di gestire correttamente le fasi di transizione dal lavoro - pensione.

Gli interventi sono quindi finalizzati a favorire percorsi di sostituzione di lavoratori in uscita con nuovi lavoratori giovani in entrata, al fine di salvaguardare professionalità e competenze e a favorire il ricambio generazionale evitando che si verifichi una riduzione delle competenze garantendo un’adeguata formazione per i nuovi lavoratori.

Gli interventi consistono in:

- a) Concessione di un contributo per la copertura totale del rimborso spese forfetario corrisposto dai soggetti ospitanti ai tirocinanti ai sensi del comma 11 dell’art. 17ter della LR 32/2002 per Tirocini “finalizzati all’inserimento o al reinserimento al lavoro” attivati per una durata massima di 6 mesi da imprese con processi di pensionamento anticipato in corso, che si impegnino ad assumere il tirocinante alla fine del tirocinio
- b) Concessione di un incentivo per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, presso il medesimo soggetto ospitante, di tirocinanti che hanno svolto un tirocinio finalizzato all’assunzione di cui alla lettera a)
- c) Fruizione del Catalogo dell’offerta formativa pubblica per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante

Descrizione degli interventi**A. Concessione di un contributo per la copertura totale del rimborso spese forfetario corrisposto dai soggetti ospitanti ai tirocinanti ai sensi del comma 11 dell’art. 17ter della LR 32/2002 per Tirocini “finalizzati all’inserimento o al reinserimento al lavoro” attivati per una durata massima di 6 mesi da imprese con processi di pensionamento anticipato in corso, che si impegnino ad assumere il tirocinante alla fine del tirocinio**

Sulla base di quanto previsto dall’art. 17sexies della LR 32/2002, il Programma Regionale di Sviluppo approvato con risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15/03/2017 prevede - tra le azioni mirate allo sviluppo del capitale umano - la concessione di un contributo per la copertura parziale/totale del rimborso spese forfetario corrisposto dai soggetti ospitanti ai tirocinanti ai sensi del comma 11 dell’art. 17ter della LR 32/2002.

Il contributo è concesso per tirocini non curriculari svolti in Toscana dai soggetti di cui all’art. 17 bis della LR 32/2002 che, alla data di avvio del tirocinio, abbiano una età compresa tra i 18 e i 29 anni, siano residenti o domiciliati sul territorio regionale, non siano occupati e rientrino in una delle condizioni per l’accesso al contributo stabilite con DGR n.

772 del 10/6/2019.

Al fine di attivare l'intervento si rende necessario integrare la delibera che stabilisce gli elementi essenziali dell'avviso di contributo rivolto ai tirocini non curricolari (DGR n. 772 del 10/06/2019), con la seguente nuova condizione di accesso:

<<tirocini "finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro" attivati per una durata massima di 6 mesi da imprese con processi di pensionamento anticipato in corso, che si impegnino ad assumere il tirocinante alla fine del tirocinio>>

Misura del contributo mensile

Nel rispetto della durata massima di cui all'art. 17ter della LR 32/2002 e dei criteri di ammissibilità a finanziamento stabiliti dal POR FSE 2014/2020, il contributo di cui alla nuova condizione di accesso è concesso a copertura totale del rimborso spese mensile indicato nel progetto formativo, fino ad un massimo di **500,00 Euro** mensili.

Soggetti ospitanti

Possono accedere al contributo i soggetti ospitanti privati con sede legale o operativa localizzata in Regione Toscana.

Sono escluse dal contributo:

- le amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;
- i soggetti ospitanti il cui rappresentante legale, indicato nella domanda di concessione del contributo, è legato da vincolo di parentela entro il II grado con il tirocinante.

Condizioni necessarie per l'erogazione del contributo

Ai fini dell'erogazione del contributo è necessario che il tirocinante, al termine del tirocinio o anticipatamente, sia assunto con contratto a tempo indeterminato o contratto di apprendistato.

Modalità di accesso al contributo

La procedura di presentazione delle domande è a sportello. Le domande presentate dai soggetti ospitanti in possesso dei requisiti richiesti, sono ammesse a finanziamento fino all'esaurimento delle risorse stanziare per l'intervento regionale sui tirocini non curricolari. In caso di esaurimento delle risorse le domande saranno finanziate sulla base dell'ordine cronologico di presentazione.

Risorse finanziarie

Per l'attuazione dell'intervento sono utilizzate risorse di cui al POR FSE 2014-2020, Asse A – Occupazione, attività A.2.1.3.a) - "Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento" già prenotate con DD 14608 del 27/8/2019, DD n. 11430/2017, con DGR n. 1377/2017 e con DGR n. 772 del 10/06/2019.

B. Concessione di un incentivo per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, presso il medesimo soggetto ospitante, di tirocinanti che hanno svolto un tirocinio finalizzato all'assunzione di cui alla lettera a)

In attuazione di quanto previsto dall'art. 21, comma 2 lettera d) quater) della Legge Regionale 32/2002, per i tirocini non curricolari di cui all'intervento descritto al precedente punto A, su richiesta del soggetto ospitante privato è concesso un contributo per incentivare l'assunzione con contratto a tempo indeterminato o con contratto di Apprendistato, presso il medesimo soggetto ospitante, di tirocinanti che hanno concluso il periodo di tirocinio.

Misura dell'incentivo

L'incentivo è concesso nella misura di €. 3.000,00 all'anno per 2 anni.

Soggetti che possono fare domanda per l'incentivo

Soggetti ospitanti di tirocinanti che hanno svolto un tirocinio finalizzato all'inserimento o al reinserimento al lavoro attivato per una durata massima di 6 mesi da imprese con processi di pensionamento anticipato in corso, che si sono impegnate ad assumere il tirocinante alla fine del tirocinio.

Condizioni necessarie per l'erogazione dell'incentivo

L'incentivo è erogato esclusivamente nei seguenti casi:

- assunzione con contratto a tempo indeterminato
- assunzione con contratto di apprendistato

Il contributo sarà erogato per l'intero ammontare in caso di assunzione full time mentre sarà erogato nella misura del 50% in caso di assunzione part time.

Modalità di accesso all'incentivo

La procedura di presentazione delle domande è a sportello. Le domande presentate dai soggetti ospitanti in possesso dei requisiti richiesti, sono ammesse a finanziamento fino all'esaurimento delle risorse stanziato.

In caso di esaurimento delle risorse le domande saranno finanziate sulla base dell'ordine cronologico di presentazione.

Risorse finanziarie

Per l'attuazione dell'intervento saranno utilizzate risorse di cui al POR FSE 2014-2020, Asse A – Occupazione attività A.2.1.3.a) - "Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento" per un importo complessivo pari a € 2.200.000,00. Tali risorse saranno oggetto di successiva variazione di Bilancio per lo storno ai nuovi capitoli con pertinente denominazione. Con successivo atto di Giunta sarà disposta la variazione di PAD al fine di ricondurre l'intervento alla pertinente attività FSE.

C. Fruizione del Catalogo dell'offerta formativa pubblica per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante

Il contratto di apprendistato professionalizzante è rivolto giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni e consente di conseguire una qualificazione professionale ai fini contrattuali.

La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata dall'offerta formativa pubblica, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali.

Con il Catalogo dell'offerta formativa pubblica per l'apprendistato professionalizzante la Regione Toscana mette a disposizione di imprese e cittadini uno strumento finalizzato a valorizzare l'istituto dell'apprendistato per promuovere l'occupazione dei giovani e la loro crescita personale e professionale, garantendo la qualità e l'omogeneità dell'offerta formativa sul territorio regionale. Con la formazione messa a disposizione dal catalogo per gli apprendisti è possibile sviluppare quelle competenze basilari che ogni lavoratore deve possedere, indipendentemente dal settore di occupazione, e di fruire di servizi di orientamento e sostegno durante il contratto di apprendistato.

Modalità di fruizione del Catalogo

Il catalogo è organizzato su base territoriale e consente alle imprese di iscrivere gli apprendisti ai percorsi di formazione finanziati dalla Regione e disponibili sull'intero territorio regionale, per acquisire le competenze di base e trasversali nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante.

La gestione dell'offerta formativa pubblica nell'apprendistato professionalizzante avviene attraverso il Sistema Informativo IDOL al quale l'impresa che assume un apprendista e il soggetto attuatore della formazione accedono per comunicare l'adesione al Catalogo e realizzare le successive attività.

La durata dell'offerta formativa pubblica tiene conto del titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione ed è determinata ai sensi del comma 2, art. 51 del Regolamento n. 47/R del 2003 e s.m.i., per l'intero periodo di apprendistato, nel modo seguente:

- a) centoventi ore, per gli apprendisti privi di titolo di studio o in possesso della licenza elementare o della licenza di scuola secondaria di primo grado;
- b) ottanta ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- c) quaranta ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o di titolo equivalente.

Per ogni apprendista che usufruisce dell'offerta formativa pubblica è riconosciuto un voucher il cui importo, calcolato in base al numero e alla tipologia di ore di formazione di cui si compone il percorso formativo, varia da un minimo di Euro 293,80 a un massimo di Euro 1.425,00.

Risorse finanziarie

Il Catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica è stato approvato con Decreto Dirigenziale n. 14941 del 20/12/2016 e ha validità fino ad esaurimento delle risorse disponibili stanziare per ciascuna area territoriale, pari a 22.639.155,85 Euro per l'intero territorio regionale.

Per l'attuazione dell'intervento sono utilizzate risorse ministeriali per l'apprendistato di cui alla Legge 144/1999 prenotate con DGR n. 1131 del 24 novembre 2015, come modificata con DGR n. 558 del 14/06/2016.

Allegato “2”**“Elementi essenziali per la concessione del contributo regionale ai tirocini non curricolari a valere sul POR FSE”****A. Contributo per la copertura parziale/totale del rimborso spese forfetario corrisposto dai soggetti ospitanti ai tirocinanti ai sensi del comma 11 dell’art. 17ter della LR 32/2002****1 - Finalità dell'intervento**

Sulla base di quanto previsto dall’art. 17sexies della LR 32/2002, il Programma Regionale di Sviluppo approvato con risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15/03/2017 prevede - tra le azioni mirate allo sviluppo del capitale umano - la concessione di un contributo per la copertura parziale/totale del rimborso spese forfetario corrisposto dai soggetti ospitanti ai tirocinanti ai sensi del comma 11 dell’art. 17ter della LR 32/2002.

L’importo mensile di tale rimborso spese è fissato nel modo seguente dall’art. 86 quinquies del Reg. 47/R/2003 in relazione al numero di assenze mensili fatte dal tirocinante:

- d) un importo minimo di 500,00 euro lordi a fronte di una partecipazione mensile al tirocinio pari ad almeno il 70% delle presenze;
- e) un importo di 300,00 euro lordi a fronte di una partecipazione inferiore al 70% ma pari ad almeno il 50% delle presenze previste mensilmente dal progetto formativo.

2 - Tipologia del contributo

Nel rispetto della LR 32/2002, il contributo – quantificato al punto 3 - è destinato alla copertura totale o parziale del rimborso spese forfetario erogato dai soggetti ospitanti - indicati al punto 5 - in favore dei tirocinanti di cui al successivo punto 4.

3 - Misura del contributo mensile

Nel rispetto della durata massima di cui all’art. 17ter della LR 32/2002 e dei criteri di ammissibilità a finanziamento stabiliti dal POR FSE 2014/2020, la Regione Toscana concede un contributo a copertura:

- d) parziale del rimborso spese corrisposto ai tirocinanti di importo pari al 60% del rimborso spese mensile indicato nel progetto formativo fino ad un massimo di **300,00 Euro** mensili in favore dei tirocini ammessi a finanziamento in base alle condizioni di accesso di cui alle lettere A-B-C-F del successivo punto 4;
- e) totale del rimborso spese corrisposto ai tirocinanti disabili e svantaggiati, di cui al comma 5 lettere a) e b) all’art. 17 bis della LR 32/2002, di importo pari al 100% del rimborso spese mensile indicato nel progetto formativo fino ad un massimo di **500,00 Euro** mensili in favore dei tirocini ammessi a finanziamento in base alla condizione di accesso di cui alla lettera “D” del successivo punto 4;
- f) totale del rimborso spese corrisposto per tirocini dell’artigianato artistico e tradizionale, di importo pari al 100% del rimborso spese mensile indicato nel progetto formativo fino ad un massimo di **500,00 Euro** mensili in favore dei tirocini ammessi a finanziamento in base alla condizione di accesso di cui alla lettera “E” del successivo punto 4;
- g) totale del rimborso spese corrisposto per i tirocini “finalizzati all’inserimento o al

reinserimento al lavoro” attivati per una durata massima di 6 mesi da imprese con processi di pensionamento anticipato in corso, che si impegnino ad assumere il tirocinante alla fine del tirocinio, ammessi a finanziamento in base alla condizione di accesso di cui alla lettera “G” del successivo punto 4;

A conclusione del tirocinio, il contributo concesso viene ridotto proporzionalmente nel caso in cui il rimborso spese mensile effettivamente corrisposto al tirocinante risulti inferiore a quello indicato nel progetto formativo a fronte di una ridotta partecipazione al tirocinio in attuazione e nel rispetto di quanto indicato all’art. 86 quinquies del Reg. 47/R/2003.

4 - Condizioni per l’accesso al contributo

Il contributo è concesso per tirocini non curriculari svolti in Toscana dai soggetti di cui all’art. 17 bis della LR 32/2002 che, alla data di avvio del tirocinio, abbiano una età compresa tra i 18 e i 29 anni, siano residenti o domiciliati sul territorio regionale, non siano occupati e rientrino in almeno una delle seguenti categorie:

- D.** tirocini “formativi e di orientamento” attivati entro 24 mesi dal conseguimento di uno dei seguenti titoli di studio:
 - attestato di qualifica professionale triennale o diploma quadriennale in esito ai percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP);
 - attestato di qualifica professionale;
 - diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
 - certificato di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o diploma tecnico superiore di livello post secondario (ITS);
 - laurea e altri titoli post laurea (titoli universitari di I-II-III livello);
- E.** tirocini “finalizzati all’inserimento o al reinserimento al lavoro” attivati entro 24 mesi dall’interruzione o dall’abbandono di un percorso di studio finalizzato all’acquisizione di uno dei titoli di cui al precedente punto a), purché tale interruzione/abbandono sia supportata da idonea documentazione;
- F.** tirocini “finalizzati all’inserimento o al reinserimento al lavoro” attivati in favore di soggetti residenti o domiciliati nei comuni rientranti nelle perimetrazioni funzionali alle procedure di concessione dei contributi, di cui all’allegato “A” alla Decisione n. 19 del 06/02/2017 relativamente alle colonne denominate “aree di crisi complessa”, “aree di crisi semplice”, “aree interne – strategia regionale”, “aree interne – strategia nazionale”, “Comuni Art. 107.3.c del TFUE”;
- G.** tirocini “formativi e di orientamento” e tirocini “finalizzati all’inserimento o al reinserimento al lavoro” attivati in favore di soggetti disabili o svantaggiati di cui all’art. 17bis comma 5 della LR 32/2002;
- H.** tirocini “formativi e di orientamento” e tirocini “finalizzati all’inserimento o al reinserimento al lavoro” attivati nei settori dell’artigianato artistico e tradizionale, di cui all’art. 8 del Reg. 55/R/2009, iscritte all’albo delle imprese artigiane del Registro Imprese della Camera di Commercio, che abbiano un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 0 e 15 e un codice ATECO principale rientrante tra quelli indicati in allegato “B”;
- I.** tirocini “finalizzati all’inserimento o al reinserimento al lavoro” attivati in favore di

soggetti in condizione di NEET (Not in Education, Employment or Training) registrati al portale regionale o al portale nazionale della Garanzia Giovani che, prima dell'inizio del tirocinio, abbiano sottoscritto il Patto di Servizio della Garanzia Giovani presso un CPI finalizzato all'attivazione del tirocinio nel rispetto delle finalità e delle regole stabilite dal Piano esecutivo e dal SiGeCo della Garanzia Giovani;

- J.** tirocini "finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro" attivati per una durata massima di 6 mesi da imprese con processi di pensionamento anticipato in corso, che si impegnino ad assumere il tirocinante alla fine del tirocinio.

5 – Soggetti ospitanti

Possono accedere al contributo i soggetti ospitanti privati con sede legale o operativa localizzata in Regione Toscana.

Sono escluse dal contributo:

- le amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;
- i soggetti ospitanti il cui rappresentante legale, indicato nella domanda di concessione del contributo, è legato da vincolo di parentela entro il II grado con il tirocinante.

6 – Condizioni necessarie per l'erogazione del contributo

Ai fini dell'erogazione del contributo è necessario che il tirocinio, comprensivo dell'eventuale proroga, raggiunga al suo termine una percentuale minima di realizzazione pari ad almeno al 70% delle ore di presenza complessivamente previste nel progetto formativo, fatti salvi i casi in cui il soggetto ospitante assuma il tirocinante entro 30 giorni dall'interruzione del tirocinio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche di apprendistato, o a tempo determinato di durata non inferiore a due anni, a condizione che il tirocinio sia stato svolto per almeno due mesi.

Per i tirocini di cui alla condizione di accesso al contributo lettera "G" ai fini dell'erogazione del contributo è necessario che il tirocinante, al termine del tirocinio o anticipatamente, sia assunto con contratto a tempo indeterminato o contratto di apprendistato.

7 - Modalità di accesso al contributo

L'avviso pubblico per la concessione del contributo prevede una procedura di presentazione delle domande a sportello. Le domande presentate dai soggetti ospitanti di cui al punto 5, in possesso dei requisiti di cui al punto 4, sono ammesse a finanziamento fino all'esaurimento delle risorse stanziare per l'intervento regionale sui tirocini non curriculari. In caso di esaurimento delle risorse le domande saranno finanziate sulla base dell'ordine cronologico di presentazione.

B. Contributo per incentivare l'assunzione con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, presso il medesimo soggetto ospitante, di tirocinanti che hanno svolto un tirocinio finalizzato all'assunzione

1 - Finalità dell'intervento

In attuazione di quanto previsto dall'art. 21, comma 2 lettera d quater) della Legge Regionale 32/2002, per i tirocini non curriculari di cui all'intervento descritto al precedente punto A, su richiesta del soggetto ospitante privato è concesso un contributo per incentivare l'assunzione

con contratto a tempo indeterminato o con contratto di Apprendistato, presso il medesimo soggetto ospitante, di tirocinanti che hanno concluso il periodo di tirocinio.

2 - Misura dell'incentivo

L'incentivo è concesso nella misura di €. 3.000,00 annui per 2 anni.

3 - Soggetti che possono fare domanda per l'incentivo

Soggetti ospitanti di tirocinanti che hanno svolto un tirocinio finalizzato all'inserimento o al reinserimento al lavoro attivato per una durata massima di 6 mesi da imprese con processi di pensionamento anticipato in corso, che si sono impegnate ad assumere il tirocinante alla fine del tirocinio.

4 - Condizioni necessarie per l'erogazione dell'incentivo

L'incentivo è erogato esclusivamente nei seguenti casi:

assunzione con contratto a tempo indeterminato

assunzione con contratto di apprendistato

Il contributo sarà erogato per l'intero ammontare in caso di assunzione full time mentre sarà erogato nella misura del 50% in caso di assunzione part time.

5 - Modalità di accesso all'incentivo

La procedura di presentazione delle domande è a sportello. Le domande presentate dai soggetti ospitanti in possesso dei requisiti richiesti, sono ammesse a finanziamento fino all'esaurimento delle risorse stanziato.

In caso di esaurimento delle risorse le domande saranno finanziate sulla base dell'ordine cronologico di presentazione.

6 - Risorse finanziarie

Per l'attuazione dell'intervento saranno utilizzate risorse di cui al POR FSE 2014-2020, Asse A – Occupazione attività A.2.1.3.a) - “Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento” per un importo complessivo pari a € 2.200.000,00. Tali risorse saranno oggetto di successiva variazione di Bilancio per la creazione di nuovi capitoli con pertinente denominazione. Con successivo atto di Giunta sarà disposta la variazione di PAD al fine di ricondurre l'intervento alla pertinente attività.